

PIANO REGIONALE AMIANTO

ESTRATTO CIRCOLARI

protocollo 47966/2175 del 22 Marzo 2000

protocollo 58820/2709 del 11 Aprile 2000

protocollo 83454/4210 del 5 Giugno 2000

protocollo 83457/4211 del 5 Giugno 2000

protocollo 95816/4898 del 30 Giugno 2000

protocollo 158621/8428 del 8 Novembre 2000

protocollo 158624/8429 del 20 Novembre 2000

informative e precisazioni riguardanti i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale numero 42 del 21 Gennaio 2000, fornite dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, ai Signori Responsabili Unità Operative Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro della Aziende Sanitarie Locali 1-2-3-4-5

- 1 - Scheda a.4 – Localizzazione – sezione A – il codice fiscale/partita IVA chiesto e quindi da indicare, è quello riferito alla società, Ente Pubblico, Condominio, che viene riportato alla voce Ragione Sociale
- 2 - Scheda a.4 – Localizzazione – sezione B – l’indirizzo è riferito alla effettiva localizzazione dell’edificio o impianto che può non coincidere con la sede principale o legale o comunque di riferimento riportata alla sezione A
- 3 - Scheda a.4 – Localizzazione – sezione B – l’indicazione del codice fiscale/partita IVA è quello riferito alla Società, Ente Pubblico, Condominio di cui alla sezione A; può essere lo stesso riportato nella precedente sezione A oppure differente se l’edificio o l’impianto in questione ha un suo riconoscimento fiscale autonomo
- 4 – Scheda a.4 – Localizzazione – sezione C – la dicitura “se conosciuto” è da intendersi riferita alla globalità del dato (numero di riferimento, protocollo, numero raccomandata) e la mancata indicazione non costituisce omissione; con questo presupposto, l’indicazione della data alla voce “autonotifica presentata il ...” deve intendersi quella riportata sulla scheda e barrato il sistema di invio che è stato utilizzato
- 5 - Scheda a.4 – Localizzazione – sezioni A e D – non è prevista la comunicazione dei numeri telefonici presso cui rintracciare i soggetti fisici rappresentanti la proprietà o la gestione ed il responsabile per la gestione del problema amianto; agli interessati pare opportuno suggerire comunque di indicarli per facilitare l’eventuale chiamata in caso di necessità
- 6 - Scheda a.4 – Localizzazione – fuori sezione, in calce – se viene barrata la casella “nessuna variazione” non deve essere prodotta nessuna scheda a.5 del rapporto di aggiornamento e la relazione informativa (o verbale di sopralluogo effettuato) corredata della documentazione fotografica predisposta per ottemperare all’obbligo di sorveglianza (annuale per la presenza di matrice friabile e triennale per la presenza in matrice compatta) deve essere trattenuta agli atti della proprietà o gestione ed essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza

- 7 - Scheda a.5 – Stato dei materiali – sezione B – l’indirizzo ed il Codice Fiscale/Partita IVA deve coincidere con quanto indicato nell’analogia sezione della scheda a.4
- 8 - Scheda a.5 – Stato dei materiali – sezione D – vale quanto riportato al precedente punto 4
- 9 – Scheda a.5 – Stato dei materiali – Sezioni E ed F – le voci descrizione e giudizio delle rispettive sezioni sono da intendersi riferite a tutte le tipologie delle parti interessate alla variazione siano esse in matrice friabile che compatta; le sezioni in questione possono altresì essere utilizzate anche per segnalare variazioni o modifiche che riducono la presenza (esempio avvenuto smaltimento) o miglioramento – in modo parziale o anche in modo complessivo – le caratteristiche del materiale segnalato con l’autonotifica (esempio incapsulamento); materiali, prodotti, manufatti contenenti amianto in matrice friabile e/o compatta che vengono confinati dopo essere stati notificati, debbono essere indicati nella successiva scheda di aggiornamento provvedendo a precisare quanto avvenuto nello spazio a disposizione alla voce descrizione
- 10 – Scheda a.5 – Stato dei materiali – Sezione H – i danneggiamenti, in analogia con le indicazioni contenute nel diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica dei manufatti contenenti amianto di cui al Decreto Ministeriale del 20 Agosto 1999, possono non essere segnalati se risultano inferiori al 10% della dimensione complessiva del manufatto (DM 6.9.94 art.2 par.2C); l’entità dell’eventuale mancata segnalazione di aggiornamento per un valore inferiore alla percentuale di cui sopra deve essere sommata alle successive in modo che l’incremento percentuale di danneggiamento possa essere definibile rispetto alla situazione rappresentata con l’autonotifica o con l’aggiornamento che ne ha definito l’entità
- 11 – L’accertamento della presenza di amianto in edifici ed impianti riguarda il materiale a vista o facilmente accessibile presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che abbiano caratteristica di uso condominiale o privato, le presenze private che insistono su prospetti o superfici condominiali ed affaccino sull’esterno e le presenze di parti rilevanti appartenenti ad unità immobiliari anche individuali private, che affaccino all’esterno (tetti, tettoie, prospetti, contenitori, ecc. – è da considerarsi irrilevante il singolo terminale di canna fumaria, ecc.) e che quindi possono dare effetti sull’ambiente circostante
- 12 – L’eventuale possibile presentazione, da parte di proprietari o gestori, di schede di autonotifica prodotte in sostituzione di altre già consegnate contenenti inesattezze o errori materiali, sia da considerarsi comunicazione volontaria non soggetta a sanzione o penalità purchè fatta entro il 31 Maggio 2001
- 13 – La mancata presentazione della scheda riguardante la presenza di parti rilevanti di materiali contenenti amianto appartenenti ad unità immobiliari anche individuali private che affaccino all’esterno (tetti, tettoie, prospetti, contenitori, ecc.) e che quindi possano dare effetti sull’ambiente circostante, non costituisce

omissione e quindi non viene sanzionato purchè la presentazione dell'autonotifica avvenga entro il 31 Maggio 2000

- 14 – Nel caso l'accertamento sullo stato di conservazione dei manufatti e dei materiali in opera contenenti amianto abbia evidenziato una classificazione dei medesimi sbagliata con indicazione di compatto anziché dell'effettivo friabile, l'eventuale segnalazione della situazione in essere – purchè avvenuta entro il 31 Maggio 2000 – fatta utilizzando le schede a.4 ed a.5 di aggiornamento dello stato del materiale ed indicando nella sezione E alla voce “descrizione” che trattasi di aggiornamento di quanto già notificato, non è soggetto a sanzione purchè prodotto entro i termini fissati per la prima scadenza di aggiornamento del compatto cioè il 31 Maggio 2001
- 15 – Le autonotifiche di presenza di materiali contenenti amianto in matrice friabile prodotte tra il termine fissato a suo tempo per la chiusura del censimento e la data fissata per la prima scadenza annuale di aggiornamento dello stato dei materiali friabili (31 Maggio 2000) che non fossero state aggiornate, possono esserlo – senza applicazione di sanzione – purchè ciò venga fatto nel rispetto della successiva scadenza del 31 Maggio 2001
- 16 – Le autonotifiche di presenza di materiali contenenti amianto in matrice compatta prodotte tra il termine a suo tempo fissato per la chiusura del censimento e la data fissata per la regolarizzazione dell'eventuale mancata segnalazione (31 Maggio 2000), devono essere aggiornate entro la scadenza del 31 Maggio 2001 in deroga alla scadenza triennale di aggiornamento; i materiali notificati entro il 31 Maggio 2000, indipendentemente dalla loro tipologia (friabile o compatto) debbono essere verificati e rispettare la scadenza del 31 Maggio 2001 per l'aggiornamento dello stato di conservazione con la produzione delle schede a.4 ed a.5 (quest'ultima se ed in quanto necessaria)
- 17 – La mancata produzione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio del rapporto di aggiornamento relativo alla presenza di materiali contenenti amianto comporta l'applicazione della sanzione prevista per “produzione di autonotifica incompleta (in presenza di materiale in matrice friabile sanzione da Lire 1 a 5 milioni; in presenza di materiale in matrice compatta sanzione di Lire 0,5 milioni; l'applicazione di sanzione per il friabile comprende anche l'eventuale sanzione per il compatto)
- 18 – L'aggiornamento dei nominativi degli Amministratori di Condominio (Proprietari o Rappresentanti Legali – sezione A delle schede) che frequentemente si avvicendano per cessato incarico e dei Responsabili per la gestione del problema amianto (sezione D delle schede), deve essere fatto ogniqualvolta si verificano cambiamenti negli incarichi e debbono essere comunicati formalmente dalle persone subentranti mediante la presentazione della scheda di aggiornamento a.4 “Localizzazione compilando le sezioni A – B – D
- 19 – Il Responsabile per la gestione del problema amianto deve sempre essere fisicamente identificabile e pertanto, nel caso la proprietà – o chi per essa – della struttura e/o impianto con presenza di amianto, avesse attribuito incarico a Società o Impresa, nella sezione D della scheda devono sempre comparire i riferimenti

alla persona fisica che sottoscrive le schede e con la quale potersi rapportare per l'attuazione del programma di controllo delle attività di bonifica

- 20 – E' compito dei Proprietari, Amministratori Delegati, Amministratori di Condominio, coinvolgere i Responsabili per la gestione del problema amianto in caso di decisioni per interventi di bonifica (incapsulamenti, dismissioni, ecc.) o di generica manutenzione; ciò in osservanza dei contenuti delle norme e della corretta e tempestiva adozione delle procedure anche informative necessarie; il mancato coinvolgimento non esime – in via principale – il Responsabile per la gestione del problema amianto dal coinvolgimento nelle responsabilità accertabili dagli organismi preposti a seguito di controlli, verifiche o semplici accertamenti anche se conseguenti a coinvolgimenti per cause o motivi di altra natura
- 21 – Nel caso il Responsabile fosse in grado di dimostrare la propria estraneità alle azioni di bonifica compiute senza aver rispettato le procedure formali e sostanziali (mancata comunicazione scritta al Responsabile dell'avvio delle opere di bonifica da parte del detentore del materiale, mancato rilascio all'impresa di attestazione per l'esecuzione dell'intervento da parte del Responsabile, ecc.), le relative responsabilità decadono
- 22 – L'accertamento di avvenuti interventi di bonifica da parte del Responsabile per la gestione del problema amianto senza il suo preventivo interessamento, comporta la necessità per lo stesso, di provvedere alla immediata segnalazione di aggiornamento, della consistenza e dello stato della presenza, alla competente Azienda Sanitaria Locale; il mancato adempimento di quanto sopra da parte del Responsabile, comporta per il medesimo l'assunzione di responsabilità equivalente a chi ha operato o commissionato il lavoro senza procedere alla dovuta informativa ed ancor più senza aver ottemperato agli eventuali adempimenti previsti dalla legge
- 23 – L'accertamento degli interventi di bonifica condotti senza il coinvolgimento del Responsabile, deve permettere di determinare se l'esecuzione dell'intervento è avvenuto nel rispetto delle procedure normative di esecuzione dei lavori ovvero in forma totalmente o parzialmente abusiva; qualora ricorra l'abuso verrà individuata la Ditta esecutrice dell'intervento per acquisire dalla stessa le documentazioni disponibili da conservare agli atti del Condominio (o di altro edificio o impianto) ed a segnalarne gli estremi alla competente Azienda Sanitaria Locale
- 24 – Prima di procedere alla bonifica per dismissione del materiale contenente amianto nelle varie tipologie, è necessario che il detentore del futuro rifiuto da smaltire acquisisca una analisi del materiale in questione, per disporre degli elementi necessari alla collocazione in discarica appropriata, che dovrà essere riscontrata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- 25 – Le eventuali mancanze sanzionabili rientranti in quelle riportate negli atti deliberativi, sono da comminare ai Proprietari, Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti in quanto rappresentanti legali delle specifiche entità rappresentate
- 26 – Il sistema di richiesta e la successiva modalità di recupero degli importi dovuti dal singolo utente in conseguenza alla applicazione delle penalità previste dalle

disposizioni regionali, dovrà tendere alla massima omogeneità sull'intero territorio regionale.

- 27 – Il manufatto in cemento amianto idoneo alla bonifica per incapsulamento deve essere trattato con prodotti incapsulanti che inglobano e/o ricoprono le fibre d'amianto per prevenirne il rilascio; essi possono essere del tipo penetrante o ricoprente e debbono essere applicati secondo le previste prescritte sequenze di operazioni che determinano la realizzazione del rivestimento incapsulante, debbono essere opportunamente colorati in ragione del numero di applicazioni compiute e coerenti con la tipologia di intervento (a vista all'esterno, a vista all'interno, non a vista, ausiliario)
- 28 – Le caratteristiche e le prestazioni dei rivestimenti incapsulanti (idoneità, applicabilità a spruzzo, assenza di sostanze che possano sviluppare fumi, vapori o gas tossici, conformità attestata da laboratori specifici) debbono essere documentate
- 29 – La possibilità e le condizioni di accesso ai dati del censimento non assoggettabili a trattamento dovrà avvenire con le seguenti modalità
 - a) richiesta di accesso in carta libera indirizzata alla ASL competente specificando il titolo diretto di interesse alla conoscenza dell'informazione (es. persona che intende sapere se l'autonotifica è stata prodotta, ditta che deve produrre preventivo o svolgere lavori, ecc.)
 - b) la persona titolare del diretto interesse in caso di edificio civile può essere l'amministratore (es. in caso di avvicendamento), il Proprietario dell'immobile o di una porzione di esso (es. in caso di verifica per cessione), il Conduttore dell'alloggio (es. per verifiche contrattuali)
 - c) la persona titolare del diretto interesse nel caso di edificio industriale o con destinazione d'uso non abitativa (per motivi analoghi o equivalenti a quelli della civile abitazione) può essere il Proprietario, l'Amministratore Delegato, il responsabile di Sede, il responsabile per la gestione del problema amianto, il Dipendente
 - d) nel caso si trattasse di Imprenditore o Libero Professionista, la dimostrazione del diretto interesse è rappresentata da specifico incarico attribuito da chi ne ha titolo con lettera e specifica dell'incarico medesimo